

IL REDDITO DI INCLUSIONE VA DAVVERO AI POVERI?

MAURIZIO MOTTA

Il Reddito di inclusione (Rei) è stato annunciato come misura «strutturale anti povertà». Come funziona il meccanismo di selezione? Chi può avere accesso al contributo economico previsto? Alla domanda sulla reale destinazione ai poveri che ha dato il titolo a questo articolo, oltre alle valutazioni di Maurizio Motta che qui pubblichiamo, sembra doveroso precisare che il Rei, per legge, sembra non riguardare le persone con disabilità grave che percepiscono esclusivamente la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento (1). Urge un chiarimento ed eventualmente una modifica legislativa in tale senso, che permetta ai più poveri dei poveri (chi dovrebbe vivere con una pensione di 282,55 euro al mese) di accedere alle misure contro la povertà, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Questa rivista è tornata recentemente in diverse occasioni sui modi con i quali viene misurata la povertà (2). In questo articolo si riprende l'argomento per riflettere su come la povertà venga calcolata per erogare il Reddito di Inserimento (Rei), la prestazione nazionale di contrasto alla povertà attivata dal 1° dicembre 2017 in seguito al decreto legislativo 147/2017 ed alla legge 33/2017 (la legge delega per il contrasto alla povertà). Prima di discutere il tema è importante ricordare due premesse:

1) Il Rei introduce un impianto che non si limi-

(1) La legge delega - 33/2017 - dava mandato al Governo per (articolo 1): «*b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario*». Ma soprattutto la legge stabiliva che il Governo si attenesse alla seguente: «*a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera f) del presente comma*». Tale progetto, così com'è esplicitato nella legge, è ovviamente improponibile e infattibile da qualunque persona con disabilità intellettiva grave e limitata o nulla autonomia, molto spesso incapace anche solo di provvedere alle sue quotidiane elementari esigenze.

(2) Solo per citare gli ultimi articoli di M. Motta: "Come misurare la povertà e a quale scopo. Quanti sono i poveri? ", *Prospettive assistenziali*, 195, 2016 e "I soldi per i poveri non vanno solo ai poveri", *Ibidem*, 197, 2017.

ta a prevedere una nuova erogazione economica accanto alle altre esistenti. Il "sistema Rei" infatti prevede innovazioni più rilevanti:

a) i fondi statali dedicati alla povertà diventano "strutturali", ossia incardinati a regime entro il bilancio dello Stato, in particolare il "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", con due destinazioni:

- le prestazioni contro la povertà, consistenti nel Rei;

- una quota attribuita agli ambiti territoriali espressamente dedicata a rafforzare la rete dei servizi locali (personale, infrastrutture, sistemi informativi, formazione, etc.).

b) il Rei si articola in due componenti: un beneficio economico ed una componente di servizi per l'inserimento sociale e lavorativo; e gli interventi non sono più sperimentali (come da molti anni purtroppo avveniva, sino al Sia – Sostegno inclusione attiva, compreso), ma stabili e con la natura di livello essenziale delle prestazioni;

c) il sistema impone il vincolo di interazione tra servizi sociali e servizi per il lavoro, nonché con gli altri servizi locali da coinvolgere contro la povertà, sia con intese formali tra amministrazioni da allestire sia con strumenti operativi di lavoro congiunto.

d) sono istituiti nuovi appositi organismi nazionali di *governance* del sistema di contrasto alla povertà (la "Rete della protezione e del-

l'inclusione sociale", il "Comitato per la lotta alla povertà", un "Osservatorio sulle povertà"), dai quali devono anche essere prodotti un Piano sociale nazionale (per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali), un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (per programmare le risorse del Fondo povertà nella quota dedicata a potenziare i servizi locali). E spetta anche alle Regioni la costruzione di un piano contro la povertà regionale;

e) è almeno delineato, in particolare nella legge delega n° 33/2017, un processo di ricomposizione delle attuali frantumate e caotiche prestazioni nazionali contro la povertà.

Va poi segnalato che con la legge di Bilancio per il 2018 sono già state introdotte significative modifiche, ad esempio un aumento del massimale erogabile con il Rei; inoltre il Rei dal dicembre 2017 può essere fruito solo da famiglie che contengano specifiche categorie di persone, ma questo grave limite categoriale sarà eliminato dal 1° luglio 2018. Il meccanismo normativo messo in opera dal decreto legislativo 147/2017 prevede che ulteriori modifiche al Rei possano essere introdotte successivamente, e con procedure più agili e meno laboriose di una revisione parlamentare della legge. Ad esempio il decreto legislativo 147/2017 all'articolo 8 prevede che il «*Piano nazionale per la lotta alla povertà ed esclusione sociale possa modificare i beneficiari ed i criteri di accesso ed erogazione del Rei*», nonché gli interventi mirati al contrasto alla povertà e le quote del Fondo povertà ad essi dedicate.

È quindi opportuno non sottovalutare l'importanza della riforma introdotta con il Rei, che

segna davvero sotto molti profili un cambio di passo e di architettura nelle misure nazionali di contrasto alla povertà, anche se non mancano diversi nodi applicativi, criticità e possibili piste di miglioramento (3). Sarà dunque interessante verificare il processo di messa in opera e di revisioni successive.

Come si calcola il Rei e come si misura la povertà

Il decreto legislativo 147/2017 prevede (articolo 3, comma 1) che un nucleo familiare possa ricevere il Rei (con riferimento alla sola condizione economica) quando sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) Isee non superiore a 6mila euro e Isre (ossia l'Indicatore della situazione reddituale equivalente, cioè i redditi che sono valutati nell'Isee diviso il parametro della scala di equivalenza utilizzata per l'Isee di quella famiglia) non superiore a 3mila euro (tab. 1).

b) Patrimoni immobiliari non superiori a 20mila euro (non si considera per nulla la casa di abitazione, qualsiasi sia il suo valore) e patrimoni mobiliari non superiori a 6mila euro più 2mila per ogni componente oltre il primo (sino a un massimo di 10mila euro). I patrimoni sono quelli inclusi nell'Isee del nucleo, senza le franchigie che l'Isee prevede sui patrimoni mobiliari.

c) Nessun componente del nucleo deve esse-

(3) Un'analisi dettagliata di cosa prevede il Rei e di quali possono essere nodi per la messa in opera e le ipotesi di miglioramento è nel volume M. Motta, *REI. Contrasto alla povertà e reddito minimo. Il REI: che cos'è, come si usa, cosa va fatto per migliorarlo*. Maggioli editore, 2018, dal quale sono ricavati diversi materiali per questo articolo.

Tab. 1

Come si calcolano l'Isee e l'Isre

$$\begin{aligned}
 \text{ISEE} &= \frac{\text{Redditi meno loro franchigie}}{\text{Parametro scala di equivalenza}} + \frac{20\% \text{ dei patrimoni meno loro franchigie}}{\text{Parametro scala di equivalenza}} \\
 &= \frac{\text{ISR}}{\text{Parametro scala di equivalenza}} + \frac{20\% \text{ dell'ISP}}{\text{Parametro scala di equiv.}} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equiv.}} \\
 \text{L'ISRE è} &= \frac{\text{ISR}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}, \text{ cioè la sola componente reddituale dell'ISEE}
 \end{aligned}$$

re intestatario od avere piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli immatricolati per la prima volta entro 24 mesi dalla richiesta del Rei, salvo quelli per i quali è prevista agevolazione fiscale in favore di disabili. Né essere intestatario od avere piena disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto.

Parametri aggiuntivi

Per calcolare quanto si eroga con il Rei occorre considerare anche questi aspetti:

1) L'importo del Rei è pari a 3mila euro annui moltiplicato il parametro della scala di equivalenza presente nell'Isee, senza le maggiorazioni di tale parametro. Questo importo all'avvio del Rei è tuttavia erogato solo per il 75%, e non può superare l'importo dell'assegno sociale Inps (che per il 2017 è pari di 5mila 824,80 euro annui). Tuttavia, la legge di Bilancio per il 2018 (approvata dal Senato il 23 novembre 2017) ha previsto che tale valore massimo sia incrementato del 10%, e quindi diventi (dal gennaio 2018) pari a 6mila 407,28 euro annui (pari a 533,94 per 12 mesi). Il valore mensile del Rei è un dodicesimo di quello calcolato su base annua.

Qualora l'importo del Rei sia pari o inferiore a 20 euro mensili viene versato in soluzioni annuali (tab. 2).

2) Dunque dal dicembre 2017 il calcolo del Rei da erogare si esegue in questo modo:

a) in base al numero dei componenti della famiglia (prima colonna di sinistra della tabella "Importi massimi erogabili con il Rei e scala di equivalenza dell'Isee") si individua qual è l'im-

porto massimo erogabile (colonne di destra). A regime tale valore diventerà di 3mila euro annui per un nucleo di una persona, ma in fase di avvio del Rei è pari solo al 75% di questo importo, ossia 2.250 euro. Questo valore cresce al crescere del numero dei componenti del nucleo perché è moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell'Isee senza le sue maggiorazioni (la seconda colonna da sinistra). Perciò ad esempio per un nucleo di 2 persone è pari a 2.250 euro moltiplicato 1,57, ossia 3.532,5 euro all'anno.

b) Se una famiglia di una sola persona, oltre agli altri requisiti (ad esempio Isee, Isre e patrimoni sotto ai valore soglia che sono per essi previsti) ha un Isr pari a zero, l'importo del Rei è 2.250 euro annui (187,5 mensili). Se invece ha un Isr (ossia i redditi dell'Isee da cui sono detratti affitto e franchigie) diverso da zero, si calcola la differenza tra l'importo massimo annuo erogabile (la terza colonna da sinistra) e il suo Isr, e il valore annuo del Rei sarà pari a questa differenza (diviso 12 per ottenere il Rei mensile).

Va ricordato che il valore dell'Isr è pari a tutti i redditi ricevuti dal nucleo nell'anno in cui l'Isee li include (sino a settembre 2018 è il secondo anno fiscale precedente la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), dopo sarà l'anno fiscale precedente), tranne i trattamenti ricevuti in ragione della disabilità. Da questi redditi viene detratto l'affitto pagato al momento della Dsu (solo sino a un massimale di 7mila euro più 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo), nonché il 20% dei redditi da lavoro (sino a un massimo di 3mila euro), oppure il 20% dei redditi da

Tab. 2 Importi massimi erogabili con il Rei e scala di equivalenza dell'Isee			
Numero di componenti il nucleo	Scala di equivalenza dell'Isee, senza le maggiorazioni	Importo massimo del Rei annuale in euro	Importo massimo del Rei mensile in euro
1	1,00	2.250,00	187,50
2	1,57	3.532,50	294,38
3	2,04	4.590,00	382,50
4	2,46	5.535,00	461,25
5 o più	2,85	5.824,8 (sino al 21 dicembre 2017)	485,40 (sino al 21 dicembre 2017)
		6.407,28 (dal 1° gennaio 2018)	533,94 (dal 1° gennaio 2018)

pensione e trattamenti assistenziali (sino a un massimo di mille euro).

L'ammontare del Rei mira perciò ad integrare l'Isr effettivo del nucleo sino a portarlo ai massimali che sono previsti per ogni tipo di nucleo.

3) Ma per definire l'importo erogabile con il Rei bisogna considerare ancora due possibili ulteriori calcoli, perché il Rei prevede due meccanismi per tener conto di redditi del nucleo che non sono adeguatamente inclusi nell'Isee:

a) Se qualcuno del nucleo riceve trattamenti assistenziali soggetti a test del mezzo (ad esempio pensioni/assegni sociali, assegni per la presenza di un nuovo nato e tre minori, contributi per l'affitto pagato, ecc.), il Rei è decurtato in automatico dall'Inps del loro importo. Non vengono tuttavia detratti dal Rei i trattamenti che hanno tale natura ma che sono:

- riferiti al pagamento di arretrati;
- indennità per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, autonomia e riabilitazione;
- sostegni economici a valere su risorse del comune o dell'ambito (assistenza economica locale) purché individuati entro il progetto personalizzato del Rei;
- erogazioni per spese sostenute rendicontate, oppure in forma di buoni servizio, sostitutive di servizi.

Rispetto al cosiddetto "bonus bebè" introdotto dalla legge 190 del 2014 per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, viene dedotto dal Rei solo l'aumento previsto per famiglie con un Isee non superiore a 7.000 euro, per le quali l'importo del bonus viene raddoppiato.

b) Inoltre (ex articolo 11 del decreto legislativo 147/2017) il Rei è ridotto (in automatico dall'Inps) in base al seguente procedimento:

- se i componenti del nucleo familiare variano la loro condizione lavorativa durante l'erogazione del Rei, devono comunicarlo all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito lordo che prevedono di percepire per l'intero anno solare. La comunicazione va fatta usando l'apposito modulo Rei-Com

- analoga comunicazione (con lo stesso modulo) va fatta al momento della richiesta del Rei per i componenti che ricevano redditi da lavoro che non sono rilevati "...per l'intera annualità nell'ISEE". La comunicazione non va

dunque effettuata quando l'attività lavorativa sia stata avviata prima del 1° gennaio dell'anno dei redditi inclusi nell'ISEE (ad esempio per un ISEE attestato nel 2017, prima del 1° gennaio 2015).

Di conseguenza l'INPS procederà a correggere gli ISEE e ISRE presentati per ottenere il Rei, sostituendo il reddito in essi incluso con il reddito annuo previsto comunicato dal cittadino; ed in esito a tale ricalcolo il Rei potrà essere revocato o ricalcolato.

Se vi sono variazioni della composizione del nucleo familiare durante l'erogazione del Rei, il nucleo deve presentare una nuova DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 4, comma 6 del decreto legislativo 147/2017).

In sintesi l'importo del Rei, per una famiglia che possiede tutte le condizioni per riceverlo (incluse quelle delle soglie di Isee, Isre e patrimoni) si calcola:

- come differenza tra un importo massimo erogabile al nucleo (in base alla sua numerosità) e l'Isr del nucleo
- dal risultato vanno anche tolti eventuali trattamenti assistenziali soggetti a test del mezzo che il nucleo percepisce; e l'Inps può sostituire l'Isre della famiglia in base alla comunicazione dei beneficiari su eventuali attività lavorative che non sono incluse in questo Isre.

2) Possibili criticità

La domanda che dà titolo a questo articolo non è priva di fondamenti, e sul tema è utile mettere a fuoco alcuni problemi nei meccanismi che il Rei usa per valutare la povertà. Discutiamo alcuni punti cruciali:

L'Isee misura bene la povertà? A parere di chi scrive non la misura abbastanza bene, come è stato messo a fuoco in diversi materiali (4). Va però richiamato che alcune disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 147/2017 migliorano due nodi dell'Isee (per tutti i suoi utilizzi, non solo per il Rei), perché:

- oggi i redditi contenuti entro l'Isee sono "vecchi" rispetto al momento della prestazione, perché sono quelli del secondo anno fiscale precedente la Dsu: ma dal settembre 2018 i

(4) Tra gli altri l'articolo di M. Motta in questa rivista già citato nella precedente nota, e M. Motta "Nuovo ISEE: cosa abbiamo imparato sino ad ora?" in *Welfare Oggi*, n° 4 del 2015.

redditi entro l'Isee saranno almeno quelli dell'anno fiscale precedente;

- inoltre chi ha perso il lavoro può oggi far rilevare tramite l'Isee "corrente" che non ha più i redditi del secondo anno fiscale precedente la Dsu, ma soltanto se la perdita di lavoro è avvenuta dopo il 18esimo mese precedente il gennaio dell'anno nel quale presenta la Dsu (ad esempio Dsu presentata a novembre 2017: il lavoro deve essere stato perso dopo il giugno 2015; ed il 2015 è l'anno dei redditi inclusi nell'Isee). Dal settembre 2018 si potrà invece produrre un Isee corrente se la perdita di lavoro è avvenuta dall'inizio dell'anno dei redditi inclusi nell'ISEE (Dsu presentata a novembre 2018: il lavoro deve essere stato perso dopo il gennaio 2017, che sarà l'anno dei redditi inclusi nell'Isee).

Tuttavia per ricevere il Rei (come prima si è detto) si valutano l'Isee, l'Isre e l'Isr, ed in questi indicatori restano queste criticità:

- i redditi che vengono considerati in possesso della famiglia sono quelli al lordo delle ritenute fiscali. Dunque si considera tra i "redditi disponibili" denaro che le persone non hanno mai visto, appunto le ritenute fiscali.

- anche quando i redditi dell'Isee saranno dell'anno precedente la Dsu possono essere diversi da quelli disponibili al momento nel quale si richiede il Rei, vista l'alta incidenza di lavori precari e a redditi variabili; ad esempio se si richiede il Rei a dicembre 2018 i redditi valutati saranno quelli del 2017.

- I patrimoni mobiliari ed immobiliari che si valutano (entro l'Isee) sono quelli posseduti al 31 dicembre precedente la Dsu. Quindi (anche dopo l'aggiornamento previsto per l'Isee) se si richiede il Rei a fine 2018 vengono considerati come disponibili (entro l'Isee) i patrimoni mobiliari del 2017, che la famiglia potrebbe non avere più (ad esempio perché ha dovuto usarli per funerali o per spese di assistenza a non autosufficienti). E, al contrario non si valutano patrimoni nuovi dei quali il nucleo dispone dopo il 2017 (ad esempio in seguito al percepimento di arretrati)

Nel Rei resta dunque aperta questa criticità: definire l'intervento considerando che Isee, Isre e l'Isr rappresentino bene il "reddito effettivamente disponibile in quel momento" per la famiglia implica errori, perché quegli indicatori non

sono il reale "reddito disponibile" per non essere poveri. Usando solo Isee, Isre e l'Isr resta perciò il rischio che il Rei:

- sia erogato a nuclei che sembrano poveri ma in realtà non lo sono, ad esempio perché hanno patrimoni mobiliari aumentati dopo quelli dell'anno precedente la Dsu, o perché hanno redditi accresciuti dopo quelli dell'anno precedente la Dsu;

- sia rifiutato a nuclei che non appaiono poveri ma in realtà lo sono (ad esempio perché non hanno più i patrimoni mobiliari dell'anno precedente, presenti nell'Isee, o perché hanno avuto riduzioni di redditi non da lavoro, che non possono essere fatte rilevare nell'Isee corrente).

Altre possibili deformazioni. L'importo del Rei che viene erogato è calcolato per innalzare il reddito della famiglia ad un "minimo da garantire", definito come descritto nella tabella sugli importi massimi erogabili. Tuttavia:

a) Il decreto legislativo 147/2017 prevede (articolo 4, comma 4) che dall'importo massimo erogabile per il Rei si detragga l'Isr del nucleo. Ma questo implica che dal contributo che il nucleo potrebbe ricevere per essere meno povero vengono tolti:

- denaro che il nucleo non ha mai potuto usare, ossia le ritenute fiscali sui suoi redditi, che sono entro l'Isr:

- contributi che ha ricevuto in passato contro la povertà ma che da mesi può non ricevere più, perché entro l'Isr (e peraltro anche dentro l'Isee) ci sono i contributi che il nucleo aveva ricevuto nell'anno dei redditi che l'Isee considera (oggi il secondo precedente la Dsu, da settembre 2018 l'anno precedente la Dsu), anche se quando chiede il Rei non ne fruisce più da molti mesi.

Anche questo è un problema derivante dal fatto che invece di considerare "il reddito disponibile della famiglia quando richiede la prestazione" si considera l'Isr. E dunque il Rei di fatto è costruito nell'ipotesi che sia opportuno portare a un "reddito minimo da garantire" l'Isr del nucleo, e non le risorse di cui davvero dispone nel momento della richiesta contro la povertà.

b) Come si è detto il Rei prevede che chi durante l'erogazione del Rei, inizia attività lavorative lo deve comunicare all'Inps, che su que-

sta base correggerà gli Isee e Isre usati per il Rei. E questo apre almeno due criticità:

- Come fa il cittadino che trova lavoro a comunicare il reddito (peraltro lordo) che riceverà in tutti i mesi futuri dell'anno, considerando che i redditi da lavoro possono essere molto variabili e precari?

- In questo modo il Rei tenta di tener conto di redditi più aggiornati di quelli contenuti nell'Isee e nell'Isre. Ma addirittura considerando redditi "futuri", e usandoli per ricalcolare l'erogato col Rei. Dunque ad esempio chi riceverà il Rei in esito a una richiesta presentata a marzo 2018 e poi trova un lavoro ad aprile, vedrà il suo Rei ridotto perché dai redditi che erano valutati (che sono del 2016) verranno tolti quelli che (forse) riceverà nel 2018.

2.1) Migliori controlli?

Come qualunque intervento a contrasto della povertà anche il sistema Rei deve interrogarsi su quanto siano efficaci i controlli rispetto a ciò che i richiedenti autocertificano rispetto alle proprie condizioni economiche, ed il tema è tutt'altro che trascurabile, visto che fa parte dell'obiettivo "erogare prestazioni contro la povertà a chi davvero è povero". Sotto questo profilo la normativa sul Rei prevede che le Dsu (le dichiarazioni dei cittadini in base alle quali si costruiscono gli Isee) diventino progressivamente prodotte in modo automatico dall'Agenzia delle Entrate. Ma di per sé questo meccanismo non sembra attivare nuovi controlli rispetto a quelli già esistenti.

Infatti:

a) Già ora il sistema Isee implica due tipi di utili "controlli automatici":

- I redditi e trattamenti assistenziali noti all'Agenzia delle Entrate ed all'Inps sono immessi nella Dsu da queste amministrazioni, e non auto dichiarati dei cittadini.

- Se nella Dsu il dichiarante ha ommesso di dichiarare patrimoni mobiliari presenti presso gestori finanziari (conti correnti o altre forme di deposito e gestione), nell'attestazione Isee compare la segnalazione di questa omissione

b) Tuttavia, oltre a ricordare che il solo Isee è una misura poco adeguata (come prima discusso), meriterebbe rendere operanti anche altri strumenti di controllo, tra i quali:

- Far dichiarare entro la Dsu (e quindi includere nell'Isee) i patrimoni mobiliari non posseduti al 31 dicembre precedente la Dsu, ma al momento della Dsu. Presso l'Agenzia delle Entrate è gestito un archivio dei rapporti finanziari (i patrimoni mobiliari) che ciascuno possiede presso gestori finanziari, dai conti correnti bancari e postali ai risparmi gestiti. Da questo archivio l'Agenzia delle Entrate ricava la conferma che nella Dsu tutti componenti del nucleo abbiano dichiarato tutti i patrimoni mobiliari, ed evidenzia nell'attestazione Isee se è stato ommesso un conto corrente e/o un gestore. La soluzione migliore sarebbe che i dati sui patrimoni mobiliari venissero immessi entro l'Isee in automatico ricavandoli dall'archivio dei rapporti finanziari, superando eventuali obiezioni del Garante della privacy (5).

- Far dichiarare entro la Dsu (e quindi includere nell'Isee) i patrimoni immobiliari non posseduti al 31 dicembre precedente la Dsu, ma al momento della Dsu. Va considerato che far dichiarare terreni e fabbricati posseduti al 31 dicembre precedente non implica di per sé nessuna efficacia maggiore di controllo su quanto dichiarato, visto che su questi patrimoni non opera alcun controllo automatico nel sistema Isee. E per il dichiarante può essere complesso esporre i valori dei patrimoni che si riferiscono a una data di molti mesi prima.

- Prevedere che il dichiarante debba evidenziare se (e di quanto) sono variati i redditi ed i patrimoni inseriti nell'Isee rispetto al momento della Dsu, col vincolo di esporre i valori attuali. Ossia rendere "di default" i redditi entro l'Isee coincidenti con quelli davvero disponibili al momento della prestazione; come peraltro il Rei tenta di fare imponendo ai componenti del nucleo di dichiarare i redditi da lavoro che ricevono e che non sono inclusi nell'Isee.

- Agevolare per i servizi locali gli accessi alla banche dati utili per eseguire controlli su quanto autocertificano i richiedenti le prestazioni, almeno Inps, Agenzia delle entrate (che ora include anche i dati dei beni immobiliari dell'ex Agenzia del territorio).

(5) Un'analisi di questa "Anagrafe dei rapporti finanziari", del suo utilizzo (sinora scarso) e delle possibili evoluzioni è contenuta in una interessante relazione della Corte dei conti del luglio 2017: Corte dei conti, "L'utilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale", Deliberazione 26/7/2017, n° 11/2017/G